

Delibera n. 91



Comune di Ardore
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: *Rimborso spese legali –Procedimento Penale n. 2228/2008 RGNR n. 124/2011 – Sentenza del Tribunale di Locri n. 397/2013.-*

L'anno duemiladiciotto addì 08 (OTTO) del mese di giugno, alle ore 12 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

N. Ord	Cognome e Nome	Qualifica	Presente (Si – No)
1	Grenci Dott. Giuseppe Maria	<i>Sindaco</i>	<i>Si</i>
2	Teotino Dott. Giovanni	<i>Assessore – Vice Sindaco</i>	<i>Si</i>
3	Muscatello Avv. Rosita	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
4	Caserta Maria	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
5	Lascala Giovanni	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>

Presiede la seduta il Sindaco, Dott. Giuseppe M. Grenci.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Stranges;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Per quanto concerne la regolarità contabile, il Responsabile del servizio ha espresso parere favorevole;

Ai sensi del D.L.vo n. 267/2000, per come riportato in calce alla presente,

Dichiara aperta la riunione

ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Responsabile dell'U.O.C. n. 1
Area Amministrativa, Servizi Generali ed Istituzionali

Proposta: Rimborso spese legali – Procedimento Penale n. 2617/2009 RGNR n. 334/2010 – Sentenza del Tribunale di Locri n. 305/2012.

- Premesso che, in data 24/07/2014, il Geom. Salvatore Zappavigna, rappresentato e difeso dall'Avv Simona Barletta, ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento: R.G.N.R. n. 124/2011 del Tribunale Penale di Locri nel quale é stato imputato ai sensi degli artt. 110, 323, 61 nr. 2, 479 c.p. e richiesto il rimborso delle spese legali sostenute ed ivi indicate per complessive € 6.098,53 comprensivo di I.V.A., C.A.P. e spese generali; in merito a detta richiesta è stato acquisito il parere del legale dell'Ente il quale, con relazione del 09/5/2016, ha ritenuto congruo la liquidazione di €4.878,82 onnicomprensiva; Il Zappavigna ha prodotto la fattura quietanzate n. 7/2018 di € 4.880,00;
- Che, con sentenza n. 397/2013 del 12/11/2013, depositata il 10/02/2014, il Tribunale di Locri ha assolto il Geom. Salvatore Zappavigna, perché il fatto non sussiste, ex art. 530 c.p.p. che la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali (art. 19 d.P.R. 16.10.1979 n. 509; art. 22 del d.P.R. 25.6.1983; art. 67 d.P.R. 13.5.1987 n. 268) la quale prevede che *“l'Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto d'interessi con l'ente”*, ha avuto modo di chiarire che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'ente locale deve esser conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;
- Che l'ente, prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, é tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti imprescindibili condizioni quali la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente ed, infine, una sentenza di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.
- Che, per quanto concerne il primo dei requisiti sopra richiamati, avendo il legislatore gravato l'ente pubblico dell'assistenza processuale ai propri dipendenti ed amministratori implicati in procedimenti penali o civili in quanto i fatti ne costituiscono oggetto siano imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio dell'attività istituzionale, con la presenza di tale presupposto il rimborso delle spese legali costituisce un obbligo per l'ente pubblico poiché è collegato alla *“tutela dei diritti e degli interessi dello stesso ente”*. La giurisprudenza rileva, infatti, che *“la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente risponde all'esigenza di adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione stessa derivanti dalla responsabilità civile in base all'art. 28 della Costituzione e dalle norme attuative di tali principi, di cui agli artt 18 e ss. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (cfr. T.A.R. Veneto, Sez I, 23 marzo 2000, n. 835);*
- Che il secondo requisito, fondamento per l'ammissibilità del rimborso e strettamente legato al primo, è costituito dal fatto che il processo in cui sia implicato il funzionario si sia aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio di quest'ultimo (Cfr. T.A.R. sez. Trento, 17 gennaio 1989, 2/1989).

- Che il terzo requisito e punto qualificante dell'ammissibilità del rimborso è costituito dall'assenza di conflitto d'interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal funzionario nello specifico adempimento dei compiti d'ufficio; il rimborso delle spese per gli onorari di difesa sostenute da un amministratore per un processo penale elevato a suo carico in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni è, dunque, legittimo a condizione che l'amministratore abbia agito nell'interesse dell'ente e non in conflitto di interessi (Cfr. Corte Conti Sez. II, 15 luglio 1985, n. 141). Tale situazione conflittuale si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o con colpa, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione locale, con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse dell'amministrazione (Cfr. T.A.R. Lombardia, sez. II, 14 gennaio 1993, n. 14). Inoltre, va rilevato che la giurisprudenza ritiene che l'accertamento dell'esistenza di tale conflitto d'interessi vada compiuto necessariamente *ex post*, valutando le determinazioni del giudice in sede penale. Gli oneri per la difesa in giudizio di dipendenti (e amministratori) di enti locali possono essere assunti a carico del bilancio dell'Amministrazione se, da una valutazione da compiersi successivamente all'esito del giudizio, non risulti l'esistenza di interessi confligenti con l'ente stesso (Cfr. Corte dei Conti, Sez. Riunite 18 giugno 1986, n. 501).
- Che l'ulteriore ed essenziale condizione per giustificare che l'amministrazione possa farsi carico delle spese sostenute dagli imputati è costituita dal fatto che il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di assoluzione che accerti l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, negli atti posti in essere dall'amministrazione (Cfr. T.A.R. Sardegna, 7 luglio 1978, n. 295; Consiglio di Stato, 20 maggio 1994, n. 498; Consiglio di Stato, 26 settembre 1994, n. 107). Su tale aspetto la giurisprudenza, sia Amministrativa che contabile, ha più volte affermato la necessità che l'imputato sia assolto con la formula più liberatoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato quali, ad esempio, la prescrizione o il proscioglimento per amnistia, formule decisorie intermedie che non conferiscono certezza sull'inchiesta del contrasto d'interessi tra l'amministrazione e l'ente e lasciano, infatti, ancora spazio per l'accertamento della responsabilità in sede amministrativa (Cfr. Corte dei Conti. Sez. giurisdiz. Sardegna, 17 giugno 1991, n. 363; cortei dei conti. Sez. giurisdiz. Puglia, 17 dicembre 1993' n. 00095).
- Sottolineato che la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Abruzzo sent. n.108 del 7 marzo 1997) ha considerato coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali *ex post* purchè si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o di colpa grave;
- Che la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale del Lazio – con sentenza 13 luglio 2009 n. 1356, ha ammesso il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori di un ente locale, assolti in un giudizio penale, anche *ex post* e pure in mancanza di un accordo preventivo tra l'ente e l'amministrazione per la scelta dell'avvocato;
- Dato atto che tutti i menzionati principi sono stati ribaditi e compendati, ed ulteriormente chiariti, nella più recente deliberazione della sezione regionale Veneto della Corte dei Conti n. 0334 del 07/11/2013, sui quali principi la stessa Corte dei Conti sezione Veneto con parere n. 245/2012, ha ritenuto ammissibile il rimborso *ex post* delle spese sostenute dal dipendente prosciolto, non essendo sufficiente, per l'esclusione di tale diritto, la circostanza che il Comune non abbia preventivamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato;
- Preso atto, pertanto, che nella fattispecie de qua, ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per poter ritenere ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata da dipendenti e/o amministratori comunali, in considerazione del fatto:
 - √ che il procedimento penale in questione è stato aperto in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle funzioni di Responsabile "omissis" come evincibile dagli atti processuali e d'ufficio;

- √ la difesa nel giudizio penale de quo del pubblico dipendente ha risposto all'esigenza di fornire adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione;
 - √ che il procedimento penale di cui trattasi si è concluso con sentenza di piena assoluzione;
 - √ che non sussiste conflitto di interessi tra la posizione dell'Ente e la condotta del proprio dipendente.
- Ribadito che la sentenza n. 397/2013 del 12/11/2013, in relazione agli indicati delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 323, 61 nr. 2, 479 c.p., ha escluso in capo al Geom. Salvatore Zappavigna qualsivoglia circostanza idonea a configurare la sua responsabilità penale (il fatto non sussiste) e che dall'esame degli atti, è stata accertata l'assenza di conflitto d'interesse con l'Ente di appartenenza posto che il procedimento penale si è aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio a lui attribuiti;
 - Ritenuto, che la richiesta di rimborso delle spese legali, avanzata dal Geom. Salvatore Zappavigna, così come formulata e documentata, può trovare pregio e ristoro da parte di questa Amministrazione vista la fattura quietanzata n. 7/2018 del 07/6/2018 di € 4.878,82;
 - Che, pertanto, può autorizzarsi la Responsabile dell'U.O.C. n. 1 a liquidare al Geom. Salvatore Zappavigna la somma di € 4.878,82 comprese le spese generali, l'I.V.A., C.A.P.
 - Per i susposti motivi, vista la sentenza n. 397/2013, del Tribunale di Locri;
 - Vista la fattura dell'Avv. Simona Barletta, regolarmente quietanzata;
 - Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ex art. 49 del D. Lgs. 267/00,

Propone di adottare il seguente dispositivo:

Per le causali di cui in narrativa che s'intendono integralmente qui riportate e trascritte:

1. Rimborsare al Geom. Salvatore Zappavigna la somma di € 4.878,82, (comprese spese generali, I.V.A., C.A.P.) sostenute per il procedimento Proc. Pen. n. 2228/08 R.G.N.R. 124/2011, sentenza 397/2013, del Tribunale di Locri;
2. Di dare mandato al Responsabile dell'U.O.C. n. 1 di procedere alla liquidazione con propria determinazione dirigenziale;
3. Di imputare e far gravare la somma di € 4.878,82 sul Cap. n. **124** a residui, del Bilancio esercizio finanziario **2018/2020**;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale

Visto:

- Il T.U.E.L. 18.08.2000, n.267;
- I pareri favorevoli sotto l'aspetto tecnico e contabile, resi dai responsabili dei servizi Amministrativo e Contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- L'attestazione del legale dell'Ente in merito al contenimento nel limite di cui al D.M. 55/2014 della fattura n. 5/2017;

- Vista la su estesa proposta del Responsabile dell' Area Amministrativa;

Delibera

- 1) Di approvare la proposta del Responsabile dell' Area Amministrativa, quale parte integrante del deliberato;
- 2) Di rimborsare al Geom. Salvatore Zappavigna la somma di € 4.878,82, (comprese spese generali, I.V.A., C.A.P.) sostenute per il procedimento Proc. Pen. n. 2228/08 R.G.N.R. 124/2011, sentenza 397/2013, del Tribunale di Locri;
- 3) Di dare mandato al Responsabile dell'U.O.C. n. 1 di procedere alla liquidazione con propria determinazione dirigenziale;
- 4) Di imputare e far gravare la somma di € 4.878,82 sul Cap. n. 124 a residui, del Bilancio esercizio finanziario 2018/2020;
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000 <i>Il Responsabile del servizio</i> <i>F.to Rag. Agata Varacalli</i>	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000 <i>Il Responsabile del servizio</i> <i>F.to Dr. Bruno Zappavigna</i>
---	---

Il Presidente
F.to Dr. Giuseppe M. Grenci

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 08/06/2018 e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 08/06/2018

Il Messo Comunale
F.to Pistone Francesco

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 08/06/2018 e per 15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data 08/06/2018 - Prot. n. 6307.

Data: 08/06/2018

Il Segretario Capo
F.to Domenico Stranges

<p>Non sottoposta a controllo (D.L.vo n. 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>ai sensi dell'art. 134 comma 4;</u> <i>(perché dichiarata immediatamente eseguibile)</i> • ai sensi dell'art. 134 comma 3; (perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione) <p>Data: 08/06/2018</p> <p><i>Il Segretario Capo</i> <i>F.to Dr. Domenico Stranges</i></p>

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ardore, lì 08/06/2018

Il Segretario Capo
Dr. Domenico Stranges

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 08/06/2018 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: 08/06/2018

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges